

FONDAZIONE**ITS ACADEMY LEADING GENERATION****Sede legale: Saronno (VA), via Varese 25/D****DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA PER AFFIDAMENTO DIRETTO**

Oggetto: Affidamento diretto su TRASPARE ai sensi dell'art. 24, comma 3-lett. a) - b) e comma 3-bis, del D.L. n. 13/2023, convertito dalla Legge n. 41/2023, come richiamato dall'art. 225, comma 8, del d.lgs. n. 36/23, in deroga all'art. 50, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 36/23, per l'acquisizione del servizio di verifica della progettazione e di supporto tecnico per la verifica dei criteri del DNSH nell'ambito del Progetto "ITS Academy Leading Generation - Potenziamento e innovazione" della Fondazione, a valere sulla Missione 4-Istruzione e ricerca, Componente 1, Investimento 1.5.

- CUP F44D25001970006 / CIG BA7D38717D -

IL PRESIDENTE**Premesso che:**

1. la Fondazione ITS Academy Leading Generation (di seguito "**Fondazione**") ha presentato il progetto "ITS Academy Leading Generation - Potenziamento e innovazione" CUP F44D25001970006 a valere per l'iniziativa finanziata dal PNRR (Missione 4 - Istruzione e ricerca, Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.5 "Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS)" del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU;
2. per la realizzazione del suddetto progetto, la Fondazione ha necessità di affidare il servizio di verifica della progettazione e di supporto tecnico per la verifica dei criteri del DNSH;
3. l'art. 24, comma 3, del Decreto Legge 24 febbraio 2023, n. 13 convertito in Legge 21 aprile 2023, n. 41, come richiamato dall'art. 225, comma 8, del d.lgs. n. 36/23, – che si applica alle ITS Academy per gli interventi finanziati con PNRR in forza del comma 3-bis del citato art. 24 – in deroga alle previsioni di cui all'art. 1, comma 2, lett. a) del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120, riconosce la possibilità di procedere con l'affidamento diretto di servizi e forniture laddove l'importo di dette prestazioni sia inferiore a € 215.000,00. Tale affidamento può avvenire senza consultazione di più operatori economici e nei confronti di soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe;
4. per tutto quanto non disciplinato dal suddetto articolo 24, comma 3, lett. a) e b) del Decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 convertito in Legge 21 aprile 2023, n. 41 e dalle specifiche disposizioni di cui al d.lgs. 50/16 ivi richiamate, trova

- applicazione il Nuovo Codice dei Contratti Pubblici di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36 come successivamente modificato dal Decreto Legislativo 31 dicembre 2024 n. 209;
5. in tale ambito operativo, la Fondazione ha manifestato la necessità di affidare a un operatore economico specializzato il servizio di cui sopra;
 6. in data 11 febbraio 2026 la Fondazione, per il tramite dei propri uffici, ha quindi trasmesso invito a presentare offerta, mediante la piattaforma Traspire, all'operatore economico **Eidos Service & Consulting srl**, con sede in Certaldo (FI), Via XXVI Luglio 7b C.F. 06806500481 PARTITA I.V.A 06806500481 (di seguito "Affidatario");
 7. l'Affidatario ha riscontrato la richiesta di cui al punto precedente, offrendo per l'esecuzione dell'incarico in oggetto un importo complessivo pari a **€ 5.000** oltre IVA;
 8. la Fondazione intende procedere all'affidamento diretto del servizio considerata l'offerta ricevuta e valutata la sua congruità;
 9. per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro è prevista l'acquisizione di una autodichiarazione sul possesso dei requisiti, ai sensi dell'articolo 52 del Codice, la cui verifica viene effettuata a seguito di sorteggio a campione;
 10. l'articolo 53, comma 4 del Codice prevede che *"in casi debitamente motivati è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione dei contratti"* di importo inferiore alle soglie europee;
 11. l'articolo 17, comma 1, del Codice, dispone che *"prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte"*; il successivo comma 2 prevede, a sua volta, che *"in caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale"*;
 12. il presente provvedimento di affidamento individua espressamente l'oggetto, l'importo e il soggetto affidatario, l'attestazione del possesso dei requisiti da parte di quest'ultimo e indica le ragioni della sua scelta;
 13. non si rilevano situazioni di conflitto d'interesse ai sensi dell'art. 16 D.Lgs. n. 36/2023;

Tenuto conto:

14. dell'urgenza imposta dallo specifico intervento finanziato con fondi PNRR e del principio del risultato affermato dal giudice amministrativo (TAR Campania Sez. I, 18/11/2024 n. 6332 e Cons. Stato Sez. V, 20/02/2025 n. 1425) si ritiene di poter procedere con l'affidamento dell'incarico e con la stipula del relativo contratto, nelle more delle verifiche in ordine al possesso dei requisiti dichiarati dall'operatore economico;

15. che nel suddetto provvedimento, in forza della necessità di cui al punto precedente, sarà apposta specifica clausola di revoca immediata laddove le verifiche in corso sul possesso dei requisiti non dovessero confermare quanto dichiarato;

Tutto ciò premesso

DETERMINA

- di procedere, ai sensi dell'art. 24, commi 3 e 3 bis del d.l. n. 13/2023 conv. in l. n. 41/21, come richiamato dall'art. 225, comma 8, del d.lgs. n. 36/23, in deroga all'art. 50, comma 1, lett. b), del d.lgs. 36/2023, all'affidamento diretto del servizio di verifica della progettazione e di supporto tecnico per la verifica dei criteri del DNSH **Eidos Service & Consulting srl, con sede in Certaldo (FI), Via XXVI Luglio 7b C.F. 06806500481 PARTITA I.V.A 06806500481;**
- di affidare il servizio di cui sopra per un importo pari a **€ 5.000 oltre IVA**, da svolgersi a far data dalla sottoscrizione della scrittura privata (ovvero dalla data di effettivo avvio se antecedente) e sino alla data del 31 marzo 2026 e, comunque, fino al termine effettivo del Progetto sopra indicato;
- di non richiedere, ai sensi dell'articolo 53, comma 4, del Codice, la presentazione della garanzia definitiva per l'esecuzione del servizio in considerazione dell'importo esiguo dell'affidamento;
- di regolamentare il rapporto con l'Affidatario mediante sottoscrizione di specifica scrittura privata, ovvero mediante scambio di corrispondenza commerciale, ai sensi dell'art. 18 del Codice;
- di prevedere nel contratto con l'Affidatario una specifica clausola risolutiva del contratto stesso laddove le verifiche effettuate mediante sorteggio a campione non dovessero confermare quanto dichiarato.

Milano - Torino, 20 febbraio 2026

Fondazione ITS Academy Leading Generation

Il Presidente

(Dott.ssa Cristiana Poggio)

ALLEGATO 1

CUP F44D25001970006

CIG _____

**SCHEMA SCRITTURA PRIVATA
TRA**

La **Fondazione ITS Academy Leading Generation**, con sede legale in Saronno (VA), via Varese 25/D, C.F./P. I. 12225460968, nella persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, dott.ssa Cristiana Poggio, C.F. PGGCST62E48L2190 (di seguito, "**Fondazione**");

*-da un lato-***E**

_____ con sede legale in _____ (____), Corso _____, CAP _____, C.F./P.IVA _____ (di seguito, "**Affidatario**"),

-dall'altro lato-

(Fondazione e Affidatario, qui di seguito congiuntamente denominate le "**Parti**")

PREMESSO CHE

- a) con Decreto Ministeriale n. 310 del 29 novembre 2022, il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha assegnato a Fondazione ITS Academy Leading Generation il finanziamento, per complessivi Euro 495.559,25, a valere sui fondi PNRR, MISSIONE 4 - Componente 1- Investimento 1.5, finalizzato al potenziamento di ulteriori laboratori degli Istituti Tecnologici Superiori - ITS Academy;
- b) il relativo contratto di finanziamento è stato stipulato in data 23 novembre 2025;
- c) il progetto presentato a tal fine da Fondazione, denominato "*ITS Academy Leading Generation – Potenziamento e innovazione*" CUP F44D25001970006, prevede per il potenziamento di ulteriori laboratori degli Istituti Tecnologici Superiori "ITS Academy";
- d) il R.U.P. della procedura è stato nominato, con delibera del Consiglio di Amministrazione del 27 novembre 2025 nella persona del Direttore Alessandro Castagnoli;
- e) per la realizzazione del suddetto progetto, la Fondazione ha avuto la necessità di affidare a un operatore economico specializzato l'incarico di Responsabile Unico del Progetto ("**Servizio**");
- f) in data _____, la Fondazione, per il tramite dei propri uffici, ha quindi trasmesso invito a presentare offerta, mediante la piattaforma "Traspare", all'operatore economico Eidos Service & Consulting Srl;
- g) l'Affidatario ha riscontrato la richiesta di cui al punto precedente, dichiarando il possesso dei requisiti richiesti e offrendo per l'esecuzione dell'incarico in oggetto un importo complessivo pari a _____ oltre oneri e IVA;
- h) l'offerta ricevuta è stata valutata congrua dalla Fondazione;

1

- i) in ragione dell'urgenza imposta dallo specifico intervento finanziato con fondi PNRR e del principio del risultato affermato dal giudice amministrativo (TAR Campania Sez. I, 18/11/2024, n. 6332 e Cons. Stato Sez. V, 20/02/2025 n. 1425) Fondazione si è riservata la facoltà di procedere con l'affidamento dell'incarico, nelle more delle verifiche in ordine al possesso dei requisiti dichiarati dall'operatore economico;
- j) in data _____, la Fondazione ha, pertanto, adottato la decisione di affidare, in modo diretto, l'incarico in oggetto a Eidos Service & Consulting Srl, ai sensi dell'art. 24, comma 3 e 3 bis, del Decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito in Legge 21 aprile 2023, n. 41 – che si applica alle ITS Academy per gli interventi finanziati con PNRR in forza del comma 3-bis del citato art. 24 – in deroga alle previsioni di cui all'art. 1, comma 2, lett. a) del Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120;
- k) con la determina di cui al punto precedente, la Fondazione ha avviato in via d'urgenza l'esecuzione anticipata del servizio;
- l) è stato deciso di non richiedere, ai sensi dell'articolo 53, comma 4, del Codice, la presentazione della garanzia definitiva per l'esecuzione del servizio in considerazione dell'importo esiguo dell'affidamento;
- m) Sono ancora in corso le verifiche sul possesso dei requisiti tramite FVOE/Le verifiche sul possesso dei requisiti tramite FVOE hanno dato esito positivo;

tutto ciò premesso

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premesse

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2 - Oggetto

1. La Fondazione conferisce all'Affidatario, che accetta, il servizio di verifica della progettazione e di supporto tecnico per la verifica dei criteri del DNSH, nell'ambito del Progetto.
2. Il Servizio comprende, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti prestazioni:
 - a) verifica della progettazione;
 - b) supporto tecnico per la verifica dei criteri del DNSH.

Articolo 3 - Integrazione dell'oggetto

1. La Fondazione ha il potere di emanare atti d'interpretazione o volti a precisare il contenuto delle clausole del presente contratto.
2. Le singole prestazioni individuate nel presente contratto devono intendersi come prestazioni minime, che non esauriscono le attività alla cui esecuzione l'Affidatario si impegna, essendo questi altresì tenuto: a) ad attenersi alle ulteriori, maggiori, o migliori prestazioni o specifiche che la Fondazione abbia precisato a integrazione del presente contratto in ragione delle sue specificità, e b) ad assolvere a tutti gli adempimenti ulteriori, funzionali, o accessori finalizzati a rendere il Servizio secondo le norme e le regole dell'arte.

Art. 4 - Corrispettivo e termini e modalità di pagamento

1. Il corrispettivo onnicomprensivo e a corpo per l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del Servizio, così come definito nell'offerta presentata dall'Affidatario, conforme agli atti della procedura di affidamento, è pari a euro 5.000= (cinquemila/00), oltre IVA di legge.
2. Si applica l'art. 60 del D.Lgs. n. 36/2023 in materia di revisione dei prezzi.
3. Il corrispettivo è versato tramite acconti i cui termini di pagamento sono concordati fra le parti.
4. Alle scadenze definite dal comma che precede, l'Affidatario chiede alla Fondazione nella persona del R.U.P. l'autorizzazione all'emissione della fattura. Ogni fattura deve contenere il Codice Identificativo Gara (CIG) e il Codice Unico di Progetto (CUP) relativi al Servizio.
5. Il pagamento è effettuato dalla Fondazione mediante bonifico bancario eseguito, entro 30 (trenta) giorni fine mese data ricevimento fattura, sul conto corrente dedicato indicato dall'Affidatario. Il difetto di conformità della fattura alle prescrizioni di cui al presente articolo autorizza la Fondazione a rifiutare espressamente il documento e comunque a non procedere al pagamento, senza aggravio di costi e senza il decorso di interessi di mora.

Art. 5 - Durata contrattuale

1. Il presente contratto avrà scadenza il 31 marzo 2026 e, comunque, fino al termine effettivo del Progetto sopra indicato.

Art. 6 – Soggetti referenti

1. Le funzioni di Direttore dell'Esecuzione del contratto sono svolte dal R.U.P. della Fondazione, che può individuare all'interno dell'organizzazione di questa un Referente dell'Affidatario.
2. Su richiesta della Fondazione, l'Affidatario individua il proprio Referente Tecnico, incaricato della supervisione e del coordinamento delle attività, della pianificazione delle prestazioni contrattuali, della soluzione delle criticità, della risoluzione dei disservizi e della gestione dei reclami da parte della Fondazione, nonché dell'implementazione di tutte le azioni necessarie a garantire l'esatta esecuzione delle prestazioni. Il Referente Tecnico deve essere munito di preparazione professionale, esperienze e conoscenze adeguate al tipo e all'importanza delle prestazioni e avere piena conoscenza dell'oggetto del contratto e della relativa disciplina.

Art. 7 - Subappalto

1. L'Affidatario ha dichiarato di non avvalersi/avvalersi del subappalto.
2. Resta salva la facoltà dell'Affidatario di affidare attività secondarie, accessorie o sussidiarie a lavoratori autonomi, o comunque di ricorrere ad attività che non si configurano come subappalto ai sensi dell'art. 119, co. 3, D.Lgs. n. 36/2023, comunicando alla Fondazione i nominativi degli affidatari e i relativi contratti.

Art. 8 - Termini di esecuzione

1. I termini di esecuzione delle singole prestazioni costituenti il Servizio, ove non già connaturati alle caratteristiche delle stesse, sono concordati tra il R.U.P. e l'Affidatario. In difetto di accordo, sono indicati dal

R.U.P. in funzione delle esigenze di corretto adempimento della Fondazione agli obblighi derivanti dal Progetto.

Art. 9 - Obblighi dell’Affidatario

1. L’Affidatario esegue le prestazioni con la massima diligenza, coordinandosi con il personale della Fondazione, ed è responsabile della conformità delle stesse alle clausole del presente contratto, alle regole dell’arte e alle norme vigenti.
2. Si impegna ad avvalersi per l’esecuzione delle prestazioni di dipendenti e collaboratori qualificati, muniti di preparazione professionale, esperienze e conoscenze adeguate al tipo e all’importanza di ogni specifica prestazione. Tutti prestano la propria attività sotto l’esclusiva responsabilità dell’Affidatario.
3. Si impegna a produrre una relazione riepilogativa dell’attività svolta al termine del Servizio, laddove richiesta dalla Fondazione.
4. In ogni caso, l’attività dell’Affidatario non deve provocare alterazioni nell’organizzazione e nell’attività della Fondazione, né ritardi o rallentamenti nell’organizzazione del lavoro di quest’ultima, eccedenti quelli strettamente connessi al tipo d’attività da prestare.
5. L’Affidatario è tenuto a osservare e far osservare ai propri dipendenti e collaboratori le clausole del presente contratto, nonché le norme anche sopravvenute nel corso dell’esecuzione contrattuale, ivi comprese le norme regolamentari interne alla Fondazione.
6. L’Affidatario è esclusivamente responsabile per i casi d’infortuni o danni a persone o cose, siano essi terzi oppure personale o cose della Fondazione, arrecati per fatto proprio, o dei suoi dipendenti, o dei subappaltatori, o di persone da esso chiamate per qualsiasi motivo, e derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di norme, di clausole del presente contratto o di prescrizioni o direttive impartite dalla Fondazione o per conto di questa.

Art. 10 - Trattamento economico, previdenza e sicurezza sul lavoro

1. L’Affidatario si impegna a osservare le norme vigenti sull’assunzione, tutela, protezione e assistenza dei propri dipendenti e collaboratori.
2. È tenuto a osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali stipulati dalla associazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative, in vigore per il settore e per la zona nella quale esegue le prestazioni, ivi comprese le condizioni risultanti da successive modificazioni o integrazioni dei medesimi, nonché a continuare ad applicare dette condizioni anche dopo la scadenza dei contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.
3. È altresì tenuto a osservare le norme in materia di contribuzione, sia essa previdenziale, assistenziale, o dovuta ad organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva. Gli obblighi previsti dal presente comma vincolano l’Affidatario anche ove lo stesso non aderisca alle associazioni stipulanti, o receda da esse, inoltre indipendentemente dalla sua natura industriale o artigiana, o dalla sua struttura o dimensione d’impresa, nonché da ogni altra qualificazione giuridica, economica, o sindacale della stessa.
4. L’Affidatario, per tutta la durata contrattuale, garantisce l’osservanza delle vigenti norme sulla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 81/2008), nonché l’adempimento degli obblighi verso i dipendenti in materia di sicurezza e assicurazioni sociali imposti dalle norme legislative e regolamentari vigenti e dai contratti collettivi, assumendone i relativi oneri, ivi compreso il pagamento dei premi agli Istituti

e alle Casse contrattuali. È comunque tenuto a informare i dipendenti sui rischi connessi alle attività svolte e a formarli adeguatamente all'uso corretto delle attrezzature e dei dispositivi di protezione individuali e collettivi da utilizzare e alle procedure cui attenersi in situazioni di potenziale pericolo.

5. È tenuto ad osservare le disposizioni relative alla corretta tenuta e conservazione del Libro unico del lavoro e comunque di ogni altro documento previsto dalle leggi.

6. Deve in ogni caso garantire ai lavoratori l'esercizio dei diritti sanciti dallo Statuto dei lavoratori (Legge n. 300/1970).

Art. 11 - Condizioni particolari di esecuzione legate al PNRR

1. Ai sensi dell'art. 47, comma 3, del D.L. 77/2021, convertito nella L. 108/2021, l'Affidatario che occupa un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta è tenuto, entro sei mesi dalla sottoscrizione del contratto, a consegnare a I.T.S. una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

2. Ai sensi dell'art. 47, comma 3 *bis*, del D. L. 77/2021 convertito nella L. 108/2021, l'Affidatario che occupa un numero di dipendenti pari o superiore a quindici è altresì tenuto a consegnare, entro sei mesi dalla sottoscrizione del contratto, una dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di cui alla L. 68/1999, nonché una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge, indicando le eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. Tale relazione deve essere trasmessa anche alle rappresentanze sindacali.

3. Ai sensi dell'art. 47, comma 4, del D.L. 77/2021 (convertito nella L. 108/2021), nel caso di necessità di nuove assunzioni per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione delle attività ad esso connesse o strumentali, l'Affidatario è tenuto ad assicurare una quota pari almeno al 30 per cento delle medesime sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile.

Art. 12 - Obblighi della Fondazione

1. La Fondazione si impegna a fornire all'Affidatario tutte le informazioni e i dati necessari all'espletamento del Servizio, ivi compresi quelli relativi a variazioni o modificazioni di carattere tecnico-organizzativo rilevanti ai fini dell'esecuzione del Servizio.

Art. 13 - Tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'Affidatario si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, e in particolare:

- a. utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche non in via esclusiva, al Servizio;

- b. comunicare alla Fondazione gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al punto precedente entro 7 giorni dalla loro accensione, nonché nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Art. 14 - Risoluzione del contratto

1. Il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, nei seguenti casi: *a)* cessione ad altri, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, dei diritti o delle obbligazioni inerenti al contratto; *b)* mancato possesso o perdita dei requisiti di ordine generale richiesti per l'esecuzione; *c)* subappalto non autorizzato; *d)* violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari; *e)* violazione degli obblighi relativi all'applicazione dei CAM e del DNSH, laddove applicabili; *f)* inosservanza dell'art. 53, co. 16-ter, D.Lgs. n. 165/2001; *g)* DURC irregolare, ove l'irregolarità persista decorsi 30 (trenta) giorni dalla contestazione della Fondazione; *h)* altri casi espressamente previsti dal contratto.
2. La Fondazione si riserva altresì la facoltà di risolvere il presente contratto, ai sensi dell'art. 1454 del Codice civile, in ogni altro caso di grave inadempimento o grave ritardo nell'adempimento, qualora l'Affidatario non abbia rimediato entro il termine assegnatogli dalla Fondazione con formale diffida ad adempiere.
3. In caso di risoluzione, la Fondazione si intende libera da ogni impegno verso la controparte inadempiente, senza che questa possa pretendere compensi ed indennità di sorta, con l'esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolate al momento della risoluzione del contratto che siano state approvate o comunque fatte salve dalla Fondazione medesima. È inoltre fatto salvo e impregiudicato il diritto al risarcimento dei danni diretti e indiretti a carico della Fondazione in conseguenza dell'inadempimento.

Art. 15 - Penali

1. La penale da applicare, previa contestazione scritta da parte della Fondazione, è stabilita in misura giornaliera pari all'uno per mille del corrispettivo oggetto di contratto.
2. Nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali raggiunga un importo superiore al 10 per cento dell'ammontare complessivo del corrispettivo oggetto di contratto, la Fondazione provvede alla risoluzione del contratto per grave inadempimento in danno dell'Affidatario, ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile.
3. Le penali di cui al presente articolo sono cumulabili. Esse sono trattenute sul saldo del corrispettivo spettante in ordine alla fase a cui è riferita la contestazione.
4. L'applicazione delle penali non esclude la responsabilità dell'Affidatario per eventuali maggiori danni subiti dalla Fondazione o per indennizzi, risarcimenti, esecuzioni d'ufficio, esecuzioni affidate a terzi per rimediare agli errori o alle omissioni, interessi e more o altri oneri che la Fondazione stessa debba sostenere per cause imputabili all'Affidatario.

Art. 16 - Proprietà intellettuale e diritti di utilizzazione e sfruttamento.

1. I diritti di proprietà, di utilizzazione e di sfruttamento dei documenti, degli elaborati, delle opere d'ingegno, delle creazioni intellettuali e di quant'altro predisposto e realizzato nell'esecuzione del Servizio dall'Affidatario, suoi dipendenti, consulenti o collaboratori (di seguito, "**Beni**"), sono acquisiti in via esclusiva, perpetua, illimitata e irrevocabile alla Fondazione, che può quindi disporre senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la modificazione, la vendita, la duplicazione, la cessione anche parziale.

2. Con la sottoscrizione del presente contratto l'Affidatario garantisce che, nel momento in cui i Beni saranno consegnati alla Fondazione, tutti i soggetti che a qualsiasi titolo abbiano collaborato alla loro realizzazione avranno già fornito piena e incondizionata liberatoria e consenso, per quanto di rispettiva competenza, all'acquisizione in proprietà, all'utilizzo e allo sfruttamento degli stessi da parte della Fondazione, nella loro interezza e in ogni singola componente.

3. In ogni caso, l'Affidatario si impegna a manlevare e tenere indenne la Fondazione da qualsivoglia azione o pretesa di terzi in relazione a diritti di proprietà intellettuale, all'utilizzo e allo sfruttamento dei Beni.

Art. 17 - Garanzia definitiva

1. Non è richiesta la prestazione della garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni, ai sensi dell'art. 53, co. 4, D.Lgs. n. 36/2023, in considerazione dell'importo esiguo dell'affidamento.

Art. 18 - Elezione del domicilio

1. Agli effetti del presente atto, l'Affidatario dichiara di avere il proprio domicilio in _____ (____), Corso _____, CAP _____, tel _____, PEC _____, e-mail _____.

Art. 19 - Riservatezza e trattamento dei dati

1. L'Affidatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso o comunque a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non comunicarli a terzi non autorizzati e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto, pur assicurando nel contempo la trasparenza delle attività svolte.

2. Il divieto di comunicazione non opera per l'Affidatario nei confronti dei suoi dipendenti, collaboratori, o consulenti, nonché dei subappaltatori e dei relativi dipendenti, consulenti e collaboratori. L'Affidatario assume però la responsabilità per gli obblighi di cui al presente articolo anche per tali soggetti.

3. Il vincolo di riservatezza ha effetto sino a che la sua inosservanza possa recare pregiudizio alla Fondazione.

4. Non formano oggetto del divieto divulgazione, comunicazione e utilizzazione i documenti e le informazioni confidenziali già divenuti di pubblico dominio al momento della loro rivelazione, oppure la cui rivelazione sia richiesta da una disposizione di legge.

5. L'affidatario, partecipando alla procedura, esprime il consenso al trattamento dei dati acquisiti tramite il FVOE di cui all'art. 24 del d.lgs. 36/23.

Art. 20 - Registrazione

1. Il presente contratto sarà registrato soltanto in caso d'uso con il beneficio dell'imposta in misura fissa. Saranno a carico dell'Affidatario le spese di bollo, le eventuali spese di registrazione nonché le imposte, tasse o diritti nascenti dalle vigenti disposizioni.

Art. 21 – Foro esclusivo

1. Per ogni controversia, nascente o connessa in qualsiasi modo all'esecuzione del presente contratto, le Parti concordano consensualmente ed espressamente sull'esclusiva competenza del foro di Milano. È esclusa la competenza arbitrale.

Art. 22 - Rinvio

Per tutto quanto non espressamente stabilito nel presente contratto, si fa rinvio alle disposizioni del Codice civile, a quelle del D.Lgs. n. 36/2023, nonché alle disposizioni speciali in tema di P.N.R.R. ed applicabili al rapporto oggetto del presente contratto.

Milano - Torino, _____

L’AFFIDATARIO

PER LA FONDAZIONE